Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di immagini satellitari per il	
monitoraggio della linea di costa.	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno 2022 il giorno del mese di in Sesto Fiorentino (Fi)	
- il Consorzio LaMMA, codice fiscale 94152640481 con sede legale a Sesto	
Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, n. 10, rappresentata dal Dott. Bernardo	
Gozzini, nato a Firenze il 4.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale	
interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n.	
42 del 19.02.2021 autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad	
impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui	
schema è stato approvato con proprio decreto n. 81 del 22.07.2022, esecutivo a	
norma di legge;	
, (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede	
legale in , VIA , n. , codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle	
Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata da , nato/a a ( ) il // il C.F. ,	
domiciliata per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di	
Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti	
dell'Ufficio.	
PREMESSO	
- che con decreto n. 81 del 22.07.2022 veniva indetta, ai sensi dell'articolo 36,	
comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura concorrenziale per	
l'affidamento della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di	
costa da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;	
- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'avviso, lo schema di	
1	

manifestazione d'interesse, lo schema del presente contratto e la restante	
documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;	
- che con decreto n. del .0.2022 dell'Amministratore Unico si è provveduto ad	
aggiudicare in maniera non efficace la fornitura all'Appaltatore;	
- che con decreto n. del .0.2022, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle	
dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di	
cui al decreto n. del .0.2022, ha acquisito efficacia, prevedendo l'inserimento di	
apposita clausola di recesso nel presente contratto;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1– OGGETTO	
Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Bernardo	
Gozzini affida la prestazione della fornitura di immagini satellitari per il	
monitoraggio della linea di costa all'Appaltatore che, nella persona del legale	
rappresentante dell'Impresa , Sig./a accetta e si obbliga legalmente e formalmente	
ad eseguirli secondo quanto previsto:	
- nel presente contratto;	
- nel Capitolato prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato")	
che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente	
contratto quale Allegato "A",	
- nell'offerta economica predisposta così come presentata in sede di gara su START	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
2	

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e termina il	
20.10.2022.	
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (/00) oltre IVA nei termini di legge così	
come risulta dall' Offerta Economica, che, in copia digitale conforme all'originale	
informatico, si allega al presente contratto quale Allegato "B".	
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO	
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la	
disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite	
l'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it.	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
l'intera durata contrattuale.	
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
1. Modalità di fatturazione:	
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un'unica	
soluzione a completamento delle prestazioni.	
La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481,	
CUU UF2NI4 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le	
specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di	
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione	
del codice CIG 9335782306. Per effetto della L. 190/2014 vige l'applicazione del	
regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione	
3	

della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla	
stipula del presente contratto.	
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da	
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità	
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti	
impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile	
del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate	
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli	
enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di	
cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il	
Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto	
all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
articolo, le stesse non verranno accettate.	
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA,	
prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede	
alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di	

versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante	
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli	
agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il	
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel	
periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con	
ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria del Consorzio da estinguersi	
mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Banca , Agenzia/Filiale	
di n., codice IBAN IT o su un diverso conto corrente, bancario o postale che	
potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o,	
se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato, sono:	
1) e codice fiscale	
2) codice fiscale:	
L'Appaltatore esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i	
pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti	
rapporti di conto corrente con la banca tesoriera Banco BPM verranno addebitate	
spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.	
Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere	
i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli	
obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e	
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.	
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed	
alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore	
prende atto del CIG 9335782306.	
Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente	
contratto quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali	
dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle	
generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati	
dall'Appaltatore.	
L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni	
relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
L'ing. Carlo Brandini è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il	
Consorzio LaMMA.	
ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE	
A completamento della prestazione, il Direttore dell'esecuzione redigerà il	
certificato di regolare esecuzione.	
ART. 10– SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
E/Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne/ne ha fatto richiesta	
in sede di gara.	

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della	
cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consorzio LaMMA	
dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo.	
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO	
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.	
50/2016.	
L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,	
anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo	
gara CIG 9335782306. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle	
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti	
correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.	
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in	
modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo.	
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la	
migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del	
buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e	
prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico	
tutti gli oneri relativi.	
_	

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e	
dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la	
località in cui viene eseguita la prestazione.	
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in	
base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto	
all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli	
obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre	
eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.	
Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e	
danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto	
proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio	
LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante	
da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della	
prestazione.	
L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di	
sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.	
34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo	
materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
8	

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli	
obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto	
riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana che il LaMMA ha adottato come atto proprio si	
applica quanto previsto dal successivo articolo.	
L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne	
copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del	
subappaltatore, e ad inviare al Consorzio LaMMA comunicazione dell'avvenuta	
trasmissione.	
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.	
136/2010;	
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;	
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del	
subappaltatore;	
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività	
9	

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door),	
- mancata esecuzione della prestazione entro il termine del 20.10.2022.	
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo:	
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.	
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione	
delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali,	
Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina	
l'Appaltatore - che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza,	
affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali -	
Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del	
presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto	
del titolare.	
Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni	
affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora	
venga meno il rapporto con il Titolare.	
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili	
all'espletamento delle attività previste dal presente appalto.	
3. L'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento	
delle operazioni affidategli con il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:	
- dati anagrafici, Posta Elettronica, Recapiti Telefonici	
relativi alle seguenti categorie di interessati:	
- Dipendenti e referenti tecnici ed amministrativi	
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:	
10	

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,	
ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del	
contratto;	
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti	
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;	
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di	
seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle	
persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali	
oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in	
cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE	
sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla	
protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare	
immediatamente il Titolare;	
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente	
contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in	
virtù del presente contratto:	
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo	
legale appropriato di segretezza;	
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati	
personali;	
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il	
trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;	
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della	
protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by	
design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per	

garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di	
necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il	
periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by	
default);	
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le	
misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento	
UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti,	
in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche	
accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non	
autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o	
non conforme alle finalità della raccolta;	
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento	
della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente	
all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del	
Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del	
medesimo Regolamento UE;	
i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di	
cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.	
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del	
trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure	
tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza	
adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32	
del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:	
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;	

1	
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza,	
l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano	
i dati personali;	
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso	
dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;	
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente	
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la	
sicurezza del trattamento.	
ART. 16 – RECESSO	
Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque	
tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del	
medesimo articolo di cui sopra.	
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20	
giorni.	
ART. 17 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011	
Il Consorzio LaMMA si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.	
Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula	
del presente contratto, il controllo risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate	
relativa all'Appaltatore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle	
prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle	
rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.	
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R.	
n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda	
13	

l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo,	
tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai	
corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA, mentre l'imposta di bollo	
e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta	
di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente	
contratto.	
ART. 19 – NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:	
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e	
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei	
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in	
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive	
modifiche e integrazioni;	
- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni	
sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le	
parti compatibili;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e	
integrazioni, per le parti compatibili.	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di	
Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI	
DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE	
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. dichiara	
di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: -Art. 6 Fatturazione e	
pagamenti, - Art. 14 Risoluzione del contratto, -Art. 12 Obblighi e responsabilità	
dell'appaltatore, Artt. 16 e 17 - Recesso e Art. 20- Foro competente.	
15	